

CAMERA DEI DEPUTATI N. 986

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Norme per la elezione dei Consigli regionali

Seduta del 16 dicembre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — In vista della effettuazione entro l'anno venturo, in esecuzione delle leggi 24 dicembre 1948, n. 1465, e 25 ottobre 1949, n. 762, dei comizi per la costituzione dei Consigli regionali e perché il Parlamento possa tempestivamente discutere ed approvare le relative norme elettorali, è stato elaborato il presente disegno di legge.

* * *

Il sistema elettorale adottato nel disegno (articolo 5) è quello stesso già attuato per la elezione del Senato della Repubblica: sicché, sulla base di tanti collegi uninominali quanti sono i seggi assegnati alla Regione, si effettua una prima proclamazione per i candidati che nei rispettivi collegi raggiungano un determinato *quorum* — il 65 per cento del totale dei voti validi attribuiti nel collegio a tutti i candidati.

Si è in tal modo innovato al disposto del 2° comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, in base al quale il *quorum* del 65 per cento si riferiva ai votanti: essendosi ritenuto più significativo riferirsi ai voti validi.

I seggi rimasti vacanti, dopo tale prima proclamazione, vengono ripartiti con criterio proporzionale tra gli altri candidati collegati tra di loro in gruppi.

Al riguardo, si deve rammentare che il sistema accennato fu a suo tempo ritenuto idoneo alla elezione dei senatori in quanto

esso consente, nella seconda fase, pure attraverso l'adozione del collegio uninominale, la estensione del collegio stesso, in definitiva, ad una circoscrizione la cui ampiezza coincide con l'ambito territoriale della Regione: ciò che traduce nel nostro ordinamento giuridico il precetto della Costituzione secondo cui il Senato deve essere eletto su base regionale. Sicché, dovendosi ora provvedere a definire un sistema per la elezione dei Consigli regionali, i cui componenti devono rappresentare proprio l'intera Regione, è sembrato oltretutto anche aderente alla logica stessa delle cose che tale sistema fosse proprio quello con cui si attua su base regionale la elezione del Senato della Repubblica.

Trattandosi di sistema già noto ed ampiamente illustrato nella relazione che a suo tempo lo accompagnò (vedi Atti Parlamentari, disegno di legge n. 61, concernente norme per la elezione del Senato della Repubblica, seduta 11 dicembre 1947) si ritiene di non dover ulteriormente esporre tutto il meccanismo tecnico in cui il sistema stesso si concreta.

* * *

Per quanto riguarda la composizione numerica dei Consigli regionali (articolo 2), si è ritenuto rispondente alle esigenze funzionali di tali organi, oltreché in un certo rapporto con la entità demografica delle singole Regioni, fissare il numero dei seggi da un

minimo di 30 ad un massimo di 80. Ciò posto, si sono stabilite cinque classi di Regioni, a seconda della popolazione, assegnando 30 seggi alle Regioni aventi popolazione non superiore ad un milione di abitanti (Basilicata, Umbria, Friuli), 40 seggi alle Regioni con popolazione non superiore a tre milioni di abitanti (Marche, Liguria, Abruzzo-Molise, Calabria), 50 seggi alle Regioni con popolazione non superiore a quattro milioni di abitanti (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia), 60 seggi a quelle con popolazione non superiore a sei milioni di abitanti (Campania) e 80 seggi alle altre (Lombardia), come si desume dallo accluso prospetto.

Dal prospetto medesimo si può rilevare che le differenze di popolazione tra una classe e l'altra sono notevoli e tali da giustificare, anche dal punto di vista tecnico, gli adottati limiti di popolazione per il passaggio alla classe superiore. Si noti infatti che la Regione più popolosa con 30 seggi ha 938.339 abitanti (Friuli) e che la Regione meno popolosa con 40 seggi (Marche) ne ha 1.377.477, con uno scarto quindi di oltre 440.000 abitanti (mentre le differenze di popolazione tra le Regioni appartenenti alla classe con 30 seggi non superano i 240.000 abitanti). Si osservi, altresì, che analoga situazione si riscontra per il passaggio dalla classe con 40 seggi a quella con 50, dove lo scarto di popolazione è ancora più netto essendo di 1.058.351 abitanti (dalla Calabria alle Puglie), mentre la differenza massima tra le regioni appartenenti alla classe con 40 seggi è di 339.706 abitanti; nonché per il passaggio dalla classe con 60 seggi a quella con 80 seggi (tra Campania e Lombardia), dove la differenza è di ben 2.124.146 abitanti. Solo per le classi cui sono assegnati rispettivamente 50 e 60 consiglieri si verifica che mentre lo scarto tra di esse è rappresentato da 351.998 abitanti, la differenza nell'interno della classe con 50 Consiglieri (tra Veneto ed Emilia-Romagna) è invece di 494.125: l'entità del divario non appare però tale da dover indurre ad adottare un limite diverso da quello assunto nel disegno, nel quale il passaggio dalla categoria con 50 a quella con 60 consiglieri è segnato al limite arrotondato di 4 milioni di abitanti.

La composizione numerica dei Consigli regionali stabilita con l'articolo 2 è, a parità di popolazione, inferiore, talora notevolmente, a quella dei Consigli regionali delle Regioni

rette da Statuti speciali (Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Sardegna).

In proposito, però, è da osservare che, per quanto riguarda la Sicilia, il maggior numero di seggi di consigliere trae anche motivo e giustificazione dal fatto che in quella Regione, a mente dell'articolo 15, 1° comma, dello Statuto, sono state soppresse le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, sicché al Consiglio regionale rifluiscono compiti ed attribuzioni che in altre Regioni saranno di pertinenza dei Consigli provinciali; che analoga appare la situazione per il Consiglio della Valle d'Aosta, nella Valle non essendovi organi elettivi provinciali; che nel Trentino-Alto Adige i Consiglieri regionali sono anche consiglieri provinciali nelle provincie in cui sono stati eletti, onde l'opportunità dell'assegnazione a quel Consiglio regionale di un numero di seggi adeguato, anche allo scopo di consentire il miglior funzionamento tecnico dei sistemi elettorali adottati, in vista della esigenza di assicurare una equa rappresentanza ai vari gruppi etnici e linguistici delle due provincie. Infine, ciò che vale per tutte le Regioni rette da statuti speciali, e quindi anche per la Sardegna, la differenziazione di cui trattasi trova una sufficiente motivazione d'ordine generale nel fatto stesso che per tali Regioni la Costituzione ha previsto ordinamenti a sé stanti, con particolare, più spiccato carattere di autonomia e con maggiore larghezza di funzioni legislative ed amministrative.

* * *

Nell'articolo 3 del disegno è previsto che la tabella dei collegi per la elezione dei Consigli regionali deve essere stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, di intesa con le prime Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, riunite in unico consesso: adottandosi così una procedura analoga a quella a suo tempo seguita per la tabella dei collegi senatoriali.

Infine, analogamente a quanto fu praticato per i collegi senatoriali, che furono attribuiti alle singole Regioni in base alla popolazione, ma con un minimo di collegi (6) per ogni singola Regione, anche per i collegi da assegnare a ciascuna Provincia per le elezioni dei Consigli regionali si è ritenuto opportuno di stabilire un minimo, che è stato fissato in numero di 5 collegi, al fine di evitare che alle Provincie di scarsa entità demografica, rispetto alle altre della Regione, venisse assegnata una rappresentanza troppo

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

esigua. Lo stesso minimo è stato elevato a 10 per le Province appartenenti a Regioni composte di due Province soltanto, per contenere ancora più rilevantemente, in tale caso, gli effetti del divario di popolazione.

Il riparto tra le Province, dei seggi assegnati alle singole Regioni, così come risulta dalla tabella Allegato A del disegno, è stato effettuato nel modo seguente.

Con riferimento alla popolazione 31 dicembre 1947 della Regione si è determinato il quoziente indicante quanti abitanti corrispondono per ciascun seggio; si è poi divisa la popolazione di ogni singola Provincia per il detto quoziente regionale e si è presa nota dei quozienti interi così ottenuti e dei relativi resti; sommati poi tutti i nuovi quozienti, si è determinata la differenza fra i seggi assegnati alla Regione ed il totale di questi nuovi quozienti, sicché tale differenza rappresenta il numero dei seggi che rimangono da coprire e che vengono assegnati alle Province che hanno avuto i maggiori resti.

Effettuato il riparto come innanzi indicato, ove ad una Provincia non fosse risultato assegnato un minimo di 5 o di 10 seggi, a seconda dei casi, si è provveduto ad assegnare a tale Provincia il minimo fissato; mentre per le rimanenti il conteggio è stato ripetuto così come originariamente (escludendo, questa volta, le Province con assegnazione per legge di un minimo di collegi).

Concludendo, al riguardo, si può dire che il riparto dei seggi tra le Province è effettuato in ragione della popolazione, sulla base dei quozienti naturali e dei più alti resti.

L'ultimo comma dell'articolo in esame ripete la norma, di natura tecnica, già contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 della legge per la elezione del Senato.

* * *

Ciò premesso relativamente alle disposizioni che costituiscono la parte più sostanziale del disegno, si illustra succintamente il contenuto delle altre norme:

Articolo 1. — Afferma il principio della elezione diretta, a suffragio universale.

Articolo 4. — La norma, di carattere generale, trova eccezione nella successiva disposizione dell'articolo 17, la quale sancisce che, fino a quando non saranno pubblicati i risultati del censimento generale demografico, per la elezione dei Consigli regionali si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947: che

sono quelli più recenti, pubblicati distintamente per ciascun comune.

Articolo 5. — A completamento di quanto già esposto relativamente a tale articolo nelle premesse di cui alla presente relazione, si pone in rilievo che l'ultimo comma attribuisce alla segreteria dell'Amministrazione provinciale del capoluogo ove ha sede l'ufficio elettorale regionale il compito di funzionare da segreteria provvisoria del Consiglio regionale: con ciò si è inteso di rendere funzionabile il sistema senza pregiudicare la determinazione del capoluogo delle Regioni.

Articolo 6. — Con il richiamo contenuto in tale articolo al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati (decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26) si disciplina compiutamente tutto il procedimento elettorale in base a norme già collaudate dall'esperienza: sicché non occorrono particolari note illustrative.

Articolo 7. — I termini che debbono intercorrere tra la convocazione dei comizi e l'attuazione della votazione sono stati determinati tenendo presente la complessità delle operazioni elettorali da compiere entro i termini stessi (in rapporto anche alla presentazione delle candidature ed alle conseguenti dichiarazioni di collegamento tra i candidati) nonché la eventualità dello svolgimento contemporaneo di elezioni diverse.

Articolo 8. — Il requisito della iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, richiesto per la eleggibilità a consigliere regionale, è stato prescritto in considerazione della territorialità dell'ente: ciò che rende opportuna l'appartenenza del candidato al corpo elettorale che deve esprimere la rappresentanza della Regione, prevalentemente chiamata a tutelare gli interessi locali anche sul piano amministrativo.

Il limite di età non inferiore ai venticinque anni per l'eleggibilità a Consigliere regionale è apparso rispondente alla esigenza che organi i quali hanno anche funzioni legislative siano composti di persone che abbiano acquisito piena esperienza e maturità di giudizio.

Articoli 9, 10, 11. — Tali articoli rappresentano un miglior coordinamento delle disposizioni contenute, relativamente alle cause di ineleggibilità e a quelle di incompatibilità, nei decreti relativi alla elezione dei Consigli delle Regioni a statuto speciale.

Si è ritenuto di dover tener distinta la ineleggibilità dalla incompatibilità e di diminuire le cause di ineleggibilità, anche in omaggio al principio democratico secondo

cui tutti i cittadini devono essere egualmente partecipi dell'elettorato, attivo e passivo.

In particolare si è ritenuto poi di dover escludere dalla ineleggibilità il vice capo della polizia e i capi di gabinetto dei Ministri, in quanto si tratta di funzionari — e non di organi elettivi — che esplicano funzioni sia pure elevate ma di carattere interno nell'ambito della propria amministrazione.

Le incompatibilità previste nelle lettere a), b), c) e d), di cui all'articolo 11 sono in armonia con le disposizioni degli articoli 122, secondo comma, 134, penultimo comma, e 104, ultimo comma, della Costituzione.

La categoria di incompatibili di cui alla lettera e) del citato articolo 11, quella cioè dei consiglieri provinciali e comunali della Regione, è da mettersi in relazione al fatto, che le amministrazioni provinciali e comunali sono sottoposte a vigilanza da parte di organi regionali.

Relativamente alla categoria di cui alla lettera d), quella dei « membri degli altri Consigli regionali » si potrebbe osservare che essa appare superflua dato che nell'articolo 8 del disegno di legge è stato prescritto il requisito della iscrizione del candidato alla carica di Consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione. Epperò l'inclusione in argomento ha sempre un rilevante valore indicativo e completa il quadro delle incompatibilità, esplicitamente.

Articolo 12. — Non si è ritenuto necessario includere in tale articolo anche la disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti statali e degli altri enti pubblici, in quanto essa è già prevista nell'articolo 63 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, le cui norme sono state richiamate dall'articolo 6 del disegno.

Articolo 13. — La norma — che si illustra da sé — merita rilievo in ordine al termine assegnato, quindici giorni, per la presentazione dei reclami alla segreteria del Consiglio regionale: termine così fissato per-

ché deve essere più breve di quello stabilito per la prima adunanza del Consiglio (primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti — Vedi articolo 14 del disegno di legge documento n. 211. A, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali). Ciò perché, dovendo il Consiglio procedere nella prima riunione alla convalida della elezione dei propri componenti, è necessario sia già in possesso dei vari reclami.

Articolo 14. — È apparso indispensabile prevedere espressamente l'esperibilità di ricorsi avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni per evitare che, come per il Parlamento, si possa ritenere esclusa tale tutela giurisdizionale; si è ritenuto di dover adottare, al riguardo, una procedura analoga a quella dell'articolo 54 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, concernente la ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

Articolo 15. — Disciplina la contemporanea votazione per la elezione del Consiglio regionale e di altro organo amministrativo, analogamente a quanto sancito nell'articolo 26 della legge per la elezione del Senato sulla contemporaneità delle votazioni svoltesi il 18 aprile 1948. Si è stabilito che per le operazioni concernenti la elezione dell'organo diverso da quello regionale debbono essere osservati i termini relativi alle elezioni regionali, al fine di evitare inconvenienti e possibilità di irregolarità nelle complesse operazioni di preparazione e di attuazione delle elezioni contemporanee. Si è fatta eccezione per quanto riguarda i termini stabiliti per la presentazione delle candidature — per ovvie considerazioni.

Articolo 16. — Si ritiene indispensabile l'inclusione di tale norma al fine di evitare ogni possibilità di dubbio sull'applicabilità dell'articolo 93 del testo unico n. 26, in sede di elezioni di Consigli regionali.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto con le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Il Consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti;
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti;
di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

ART. 3.

In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri ad essa assegnati. I collegi non possono comprendere comuni appartenenti a diverse Provincie e sono costituiti sulla base della popolazione, con un minimo di 10 collegi per ciascuna Provincia nelle Regioni aventi due Provincie e di 5 nelle altre, secondo il riparto di cui all'Allegato A.

La tabella delle circoscrizioni sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno d'intesa con le prime Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica riunite in un unico consesso.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

ART. 4.

Agli effetti della presente legge si tiene conto della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento generale.

ART. 5.

Per quanto riguarda le variazioni di circoscrizione dei collegi, la costituzione degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la presentazione delle candidature, la espressione del voto, le operazioni degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Il secondo comma dell'articolo 17 sopra richiamato è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al sessantacinque per cento del totale dei voti validi attribuiti nel collegio a tutti i candidati ».

Le schede per la votazione hanno le caratteristiche essenziali di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Alle dizioni: « Senato della Repubblica », « Senatori », « Segreteria del Senato » usate negli articoli di cui al primo comma si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: « Consiglio regionale », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio regionale ».

Per la prima elezione del Consiglio regionale, le attribuzioni della Segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'Ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale del capoluogo ove ha sede l'ufficio elettorale regionale, indicato nell'annessa tabella D.

ART. 6.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, intendendosi sostituite alle dizioni: « Camera dei Deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei Deputati », rispettivamente le seguenti: « Consiglio regionale », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio regionale ». Non si effettua il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno, previsto dall'articolo 16.

Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico sopracitato sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni e nel comune in cui si trovano per causa di servizio, sempreché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

ART. 7.

I comizi elettorali sono convocati per ciascuna regione con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Con-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

siglio dei Ministri. La votazione deve avvenire non prima di 70 e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

I sindaci dei Comuni della Regione, con apposito manifesto, danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 8.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

ART. 9.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) i membri del Governo e gli alti commissari;
- b) il capo della polizia;
- c) i commissari del Governo presso le rispettive Regioni, i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di Pubblica Sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;
- e) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

ART. 10.

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione:

- a) hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto;
- b) hanno liti pendenti oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente nesi in mora;
- c) si trovano nelle condizioni di cui al numero uno dell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Sono infine ineleggibili gli amministratori di enti, istituti od aziende gestite o sovvenzionate dalla Regione; nonché gli amministratori della Regione e degli enti, isti-

tuti ed aziende suddetti che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

ART. 11.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

- a) i deputati ed i senatori;
- b) i giudici della Corte costituzionale;
- c) i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura;
- d) i membri degli altri Consigli regionali;
- e) i consiglieri provinciali e comunali della Regione.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnate le dimissioni entro dieci giorni dalla convalida della elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

ART. 12.

Coloro che ricevono uno stipendio dalla Regione ovvero da enti, istituti od aziende da essa gestiti o sovvenzionati, ove siano eletti consiglieri regionali, sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

ART. 13.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o agli uffici elettorali circoscrizionali o a quello regionale devono pervenire alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

ART. 14.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

ART. 15.

Ove la elezione del Consiglio regionale si effettui contemporaneamente ad altra elezione amministrativa, lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti.

I termini richiamati dalla presente legge valgono anche per l'altra elezione, salvo per quanto attiene alla presentazione delle candidature.

L'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne.

Il presidente procede quindi all'operazione di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni regionali.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

ART. 16.

Sino al 31 dicembre 1952 non sono eleggibili a consigliere regionale, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

ART. 17.

Fino a che non saranno pubblicati i risultati del prossimo censimento generale demografico, per la elezione dei Consigli regionali si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947.

TABELLA A

RIPARTO DEI COLLEGI REGIONALI TRA LE PROVINCIE
IN BASE ALLA POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 1947 (Articolo 17)

	Popolazione residente al 31 dicembre 1947	Numero dei collegi
Alessandria	488.169	7
Asti	233.964	5
Cuneo	610.917	8
Novara	416.657	6
Torino	1.413.494	19
Vercelli	372.929	5
	<hr/>	<hr/>
PIEMONTE	3.536.130	50
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Genova	893.183	23
Imperia	163.178	5
La Spezia	237.332	6
Savona	236.394	6
	<hr/>	<hr/>
LIGURIA	1.530.087	40
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Bergamo	683.022	8
Brescia	842.807	10
Como	537.761	7
Cremona	381.063	5
Mantova	424.070	5
Milano	2.440.478	29
Pavia	505.463	6
Sondrio	156.345	5
Varese	450.188	5
	<hr/>	<hr/>
LOMBARDIA	6.421.197	80
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Belluno	233.357	5
Padova	723.059	9
Rovigo	356.806	5
Treviso	630.654	7
Venezia	727.334	9
Verona	647.465	8
Vicenza	621.378	7
	<hr/>	<hr/>
VENETO	3.945.053	50
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Gorizia	128.155	10
Udine	810.184	20
	<hr/>	<hr/>
FRIULI-VENEZIA GIULIA	938.339	30
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


	Popolazione residente al 31 dicembre 1947	Numero dei collegi
Bologna	757.227	10
Ferrara	416.643	6
Forlì	487.401	7
Modena	498.277	7
Parma	401.827	5
Piacenza	307.901	5
Ravenna	285.559	5
Reggio Emilia	396.093	5
EMILIA-ROMAGNA	3.550.928	50
Arezzo	334.742	5
Firenze	910.125	10
Grosseto	210.141	5
Livorno	271.566	5
Lucca	375.617	5
Massa Carrara	206.178	5
Pisa	351.049	5
Pistoia	221.687	5
Siena	277.587	5
TOSCANA	3.158.692	50
Ancona	400.196	11
Ascoli Piceno	331.983	10
Macerata	308.618	9
Pesaro e Urbino	336.680	10
MARCHE	1.377.477	40
Perugia	578.693	20
Terni	216.968	10
UMBRIA	795.661	30
Frosinone	473.856	7
Latina	272.501	5
Rieti	184.812	5
Roma	2.077.204	28
Viterbo	251.784	5
LAZIO	3.260.157	50
Campobasso	418.127	10
Chieti	407.649	9
L'Aquila	378.475	9
Pescara	241.296	6
Teramo	274.894	6
ABRUZZI E MOLISE	1.720.441	40

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Popolazione residente al 31 dicembre 1947	Numero dei collegi
Avellino	502.668	7
Benevento	337.841	5
Caserta	577.892	8
Napoli	2.056.324	29
Salerno	822.326	11
CAMPANIA	4.297.051	60
Bari	1.178.699	19
Brindisi	303.665	5
Foggia	624.070	10
Lecce	601.106	10
Taranto	410.958	6
PUGLIA	3.118.498	50
Matera	174.483	10
Potenza	436.285	20
BASILICATA	610.768	30
Catanzaro	712.812	14
Cosenza	687.956	13
Reggio Calabria	659.379	13
CALABRIA	2.060.147	40

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B








 <p>mm. 20</p>	Cognome e nome	 <p>Cognome e nome</p>
 <p>Cognome e nome</p>	Cognome e nome	 <p>Cognome e nome</p>
 <p>Cognome e nome</p>	Cognome e nome	

TABELLA C

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
..... (data)
Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

Timbro

TABELLA D.

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI.

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano.
VENETO	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tribunale di Udine.
LIGURIA	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de l'Aquila o Tribunale di Pescara.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA	Corte di appello di Catanzaro o Tribunale di Reggio Calabria.